

## ATTI DELLA REGIONE

## LEGGI REGIONALI

**Legge regionale 20 marzo 2012, n. 2.**  
Abrogazione dell'articolo 10 della Legge regionale 31 ottobre 2011, n. 20: "Assestamento di bilancio 2011" e modifica dell'articolo 27 della Legge regionale 27 dicembre 2007, n. 19: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2008".

*Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale  
 ha approvato*

*Il Presidente della Giunta regionale promulga*

la seguente legge regionale:

**Art. 1**

*(Abrogazione dell'articolo 10  
 della l.r. 20/2011)*

1. L'articolo 10 della legge regionale 31 ottobre 2011, n. 20 (Assestamento di bilancio 2011) è abrogato.

**Art. 2**

*(Modifica alla l.r. 19/2007)*

1. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2008) è sostituito dal seguente:

"2. La misura dell'imposta è determinata in euro 0,0200 per litro di benzina erogato."

**Art. 3**

*(Norma transitoria)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il gettito derivato dalla variazione in aumento della misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 20/2011, abrogato dall'articolo 1 della presente legge, resta destinato al finanziamento degli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale di cui al d.p.c.m. 10 marzo 2011 (Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011).

**Art. 4**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Allo stato di previsione dell'entrata, UPB 10101 è apportata la riduzione di € 12.127.793 in termini di competenza e di cassa.

2. Allo stato di previsione della spesa, UPB 10406 è ap-

portata la riduzione di € 12.127.793 in termini di competenza e di cassa.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni ai fini della gestione del programma operativo annuale per l'anno 2012.

**Art. 5**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, addì 20 Marzo 2012

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Gian Mario Spacca)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATI:

- a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE;
- b) LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE.

**NOTE****Nota all'art. 2, comma 1**

Il testo vigente dell'articolo 27 della l.r. 27 dicembre 2007, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2008), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 27 - (Imposta regionale sulla benzina per autotrazione) - 1. È istituita con decorrenza dal 1° gennaio 2008 l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera C), della legge 14 giugno 1990, n. 158 (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle Regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni) e dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 398/1990.

2. La misura dell'imposta è determinata in euro 0,0200 per litro di benzina erogato.

3. L'imposta è dovuta alla Regione dal concessionario o titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto, sulla base dei quantitativi erogati nella regione dagli impianti di distribuzione di carburante.

4. L'imposta è versata mensilmente alla Regione, entro il mese successivo a quello di riferimento, su apposito conto corrente postale a favore della tesoreria regionale.
5. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta entro il termine previsto si applica la sanzione amministrativa pari al 50 per cento dell'imposta non versata, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), oltre agli interessi moratori. In caso di ritardato pagamento si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta versata in ritardo, oltre agli interessi moratori.
6. L'accertamento e la liquidazione dell'imposta è effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge n. 549/1995, sulla base di dichiarazioni annuali presentate, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale 30 luglio 1996, dai soggetti obbligati al versamento dell'imposta di cui al comma 3 del presente articolo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione."

#### Nota all'art. 3, comma 1

Il testo dell'articolo 10 della Lr. 31 ottobre 2011, n. 20 (Assestamento del Bilancio 2011), è il seguente:

"Art. 10 - (*Modifica alla L.R. n. 19/2007*) - 1. Al comma 2 dell'articolo 27 della L.R. 27 dicembre 2007, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2008) le parole: "in euro 0,0200" sono sostituite dalle seguenti: "in euro 0,0758".

2. Il gettito derivante dalla variazione in aumento ai sensi del comma 1 della misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, rispetto alla misura vigente fino al 31 dicembre 2011, è destinato al finanziamento degli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale di cui al D.P.C.M. 10 marzo 2011 (Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011).

3. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti di natura operativa e finanziaria necessari al fine di rendere più celere ed efficace il processo di messa in sicurezza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a per gli anni 2012 e 2013."

#### a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale, n. 187 del 19 marzo 2012;
- Relazione della II Commissione assembleare permanente in data 19 marzo 2012;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 20 marzo 2012, n. 72.

#### b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E POLITICHE COMUNITARIE